

La normativa della Regione Toscana in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, stato dell'arte e prospettive future

Alessandra Pei

REGIONE TOSCANA - Direzione generale delle politiche Territoriali ed Ambientali Settore Tutela e gestione delle risorse idriche - Firenze

alessandra.pei@regione.toscana.it

La parte III del Decreto Legislativo 152/06 costituisce il corpo principale delle norme per la tutela delle acque ed attua un recepimento compiuto della direttiva quadro sulla politica delle acque 2000/60 CE implementandone le principali scelte. In questo contesto il decreto legislativo, come il precedente Decreto legislativo 152/99, attribuisce alle Regioni un ruolo centrale nell'attuazione delle attività necessarie al perseguimento dell'obiettivo "buono" nella qualità dei corpi idrici entro il 2015, affidando loro l'esercizio di quattro ruoli chiave:

- pianificazione ed attuazione del monitoraggio della qualità delle acque;
- redazione ed approvazione del Piano di tutela delle acque;
- disciplina del regime degli scarichi delle acque reflue;
- disciplina di un gruppo di materie specifiche (aree sensibili, zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, acque meteoriche, acque di restituzione, acque destinate all'utilizzazione agronomica), essenziali al corretto esercizio delle competenze relative alla tutela delle acque.

La Regione Toscana ha attuato il percorso prefigurato dalle norme statali attraverso i seguenti atti:

- a. definizione e messa a regime della rete di monitoraggio, adeguandola nel 2001 e da ultimo nel 2010, alle norme vigenti. I corpi idrici superficiali e sotterranei oggetto di monitoraggio e la relativa rete sono definiti rispettivamente dalle **deliberazioni di Giunta N° 937/2012 e N° 100/2010**
- b. definizione del quadro delle competenze relative alle autorizzazioni allo scarico di acque reflue, prima con la L.R. 64/2001 e collegato regolamento di applicazione, successivamente abrogati e sostituiti dalla **legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"**, (come ultimamente modificata dalla L.R. 50/2011) e dal relativo **regolamento di attuazione n. 46/R dell'8 settembre 2008**;
- c. approvazione del **Piano della Tutela delle Acque con delibera del Consiglio Regionale n. 6 del 25 gennaio 2005**; successivamente adeguato alle disposizioni statali intervenute (D.M. 131/2008, D.M. 56/2009, di modifica dell'allegato 1 alla parte III del D.Lgs 152/2006, Dlgs 30/2009 relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e deterioramento) con le **Deliberazioni di Giunta Regionale n. 416/2009**, e le sopraccitate deliberazioni n. 937/2012, e n. 100/2010.
- d. Supporto, in sede di comitato tecnico ed Istituzionale allargato delle Autorità di Bacino Nazionali, nell'elaborazione dei Piani di Gestione delle acque dei distretti dell'Appennino Settentrionale, Appennino Centrale e Fiume Serchio.

Nel quadro delle attività normative finalizzate alla tutela delle acque è da aggiungere il **Regolamento Regionale del 13 luglio 2006 n. 32** che definisce il Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati (già perimetrate dalla Regione attraverso deliberazioni di Consiglio Regionale) e che costituisce l'insieme di criteri, prescrizioni e modalità da seguire nell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti minerali ed organici contenenti azoto.

Parallelamente alle tematiche inerenti prevalentemente la tutela delle acque, è stata rivista la normativa regionale afferente la gestione e l'uso delle risorse idriche sia attraverso i servizi idrici collettivi che attraverso gli approvvigionamenti individuali.

È stata pertanto rivista l'organizzazione del Servizio idrico integrato in Toscana, attraverso la **Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 "Istituzione della Autorità idrica toscana e delle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"** promulgata in attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della L.191/2009 (legge finanziaria 2010) e del DPCM 25 marzo 2011, in forza dei quali le esistenti Autorità di ambito territoriale (AATO) del servizio idrico integrato venivano soppresse alla data del 31 dicembre 2011.

La L.R. 69/2011 riordinando e rendendo più funzionale la disciplina del servizio idrico integrato, istituisce quindi un unico ambito territoriale ottimale per la Toscana. Le funzioni precedentemente svolte dalle sei Autorità di Ambito (AATO) ovvero la programmazione, l'organizzazione ed il controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, vengono trasferite all'Autorità idrica toscana (AIT), ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, nell'ottica di arrivare, a regime, ad una gestione unica del servizio.

Con questa legge inoltre viene potenziato il ruolo della Regione, in relazione all'individuazione e realizzazione degli interventi di interesse strategico regionale e all'attribuzione di poteri sostitutivi sia per garantire la realizzazione delle infrastrutture, sia per assicurare l'adempimento da parte dei soggetti gestori degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti direttamente dalla legge.

Il tema del risparmio idrico per gli usi potabili è affrontato in un apposito articolo della legge regionale 69/2011 la quale rimanda ad uno specifico regolamento che detti disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato attraverso l'adozione, da parte degli utenti del servizio stesso, di compor-

tamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano. Attualmente è in vigore il **Regolamento 26 maggio 2008, n. 29/R**, di attuazione della precedente legge regionale n. 81/95, ora abrogata e sostituita dalla LR 69/2011.

La legge regionale n. 69/2011 affronta anche la questione della disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto, rimandando le specifiche tecniche ad un regolamento regionale che ancora non è stato emanato.

Sul fronte degli usi della risorsa idrica esercitati al di fuori del servizio idrico integrato lo strumento normativo regionale è costituito dalla **L.R. 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”** che negli ultimi anni è stata più volte modificata, in occasione dei due eventi di crisi idrica che hanno interessato il territorio della nostra regione negli anni 2007 e 2012 e che hanno spinto l'Amministrazione a dotarsi di strumenti normativi ad hoc .

In sintesi, in base alla L.R. 91/98 il riparto tra i vari usi della risorsa idrica disponibile è di competenza delle province, cui è attribuita la funzione di gestione del demanio idrico - rilascio delle concessioni per il prelievo di acqua e relativi controlli - nonché di pianificazione e governo dell'acqua a scala locale, attraverso i piani provinciali per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica.

Le province riscuotono anche i proventi derivanti dai canoni di concessione per i vari usi destinandoli alla tutela delle acque e alla difesa del suolo.

Ai sensi della L.R. 91/98 la regione promuove inoltre il risparmio idrico e l'uso sostenibile delle risorse. La legge rimanda infatti ad un regolamento, attualmente in corso di stesura, la definizione di specifiche misure attraverso le quali attuare il risparmio, ovvero :

- a. la definizione di disposizioni omogenee per l'intero territorio regionale in materia di concessioni di derivazione per l'utilizzo dell'acqua pubblica;
- b. la definizione di disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico
- c. la definizione di criteri per la determinazione dei canoni di concessione, prevedendo casi di riduzione o maggiorazione finalizzati a favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica;
- d. la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee
- e. la definizione degli obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell'acqua pubblica, attraverso l'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione

- f. la definizione degli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'autorità concedente per il loro invio alla Regione ed alle Autorità di Bacino competenti;
- g. la definizione di criteri per la costituzione di riserve di acqua;
- h. la definizione di misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.

Per completare la rassegna delle leggi regionali in materia di tutela e gestione della risorsa idrica è doveroso un cenno alle leggi sull'emergenza idrica di cui si è parlato in precedenza. Il riferimento è in particolare alla recente **L.R. 24/2012** , uno strumento ordinario le cui disposizioni si attivano a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale e che disciplina le azioni volte a contrastare le situazioni di crisi nel rispetto della tutela del patrimonio idrico esistente. In particolare nella legge sono disciplinate le modalità operative e l'attuazione degli interventi finalizzati al superamento delle situazioni di emergenza idrica ed idropotabile che, per la loro peculiarità di fenomeni non improvvisi, possono essere gestite in maniera diversa dalle altre calamità. Lo strumento primario è individuato nel piano straordinario di emergenza, approvato dal Presidente della Giunta Regionale, che contiene interventi e misure atti a garantire l'omogeneità delle azioni intraprese e contestualmente a verificarne la sostenibilità in ordine ad una corretta gestione della risorsa che si concretizza anche attraverso il risparmio idrico ed un equo riparto tra i diversi usi ed utilizzatori.

Sono infine attualmente in corso di elaborazione e di prossima pubblicazione, oltre al regolamento sul risparmio idrico di cui si è fatto cenno in precedenza, una modifica alla L.R. 91/98 che riporta alla regione la competenza per la determinazione dei canoni per l'utilizzo di acqua, fino a questo momento funzione trasferita alle province, una modifica al regolamento di attuazione n. 46/R del 2008, per renderlo coerente con le modifiche apportate nel 2011 alla L.R. 20/2006, alcune deliberazioni di giunta regionale aventi per oggetto:

- l'aggiornamento della rete di monitoraggio dei corpi idrici,
- indirizzi alle Province e priorità per il censimento delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico

Tutte le norme e gli atti cui si è fatto cenno nel corso di questa breve carrellata, sono consultabili sul sito web della regione toscana all'indirizzo www.regione.toscana.it